

"ASSOTEAM"

ASSOCIAZIONE NAZIONALE SQUADRE CICLISTICHE AMATORIALI

LO STATUTO

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE

- 1) È costituita l'Associazione denominata "ASSOTEAM - ASSOCIAZIONE NAZIONALE SQUADRE CICLISTICHE AMATORIALI" con sede nel Comune di Biella (BI), in Piazza Curiel, 1/G. La sede legale e amministrativa può essere variata con deliberazione del Consiglio Direttivo.
- 2) L'Associazione non ha fini di lucro. È fatto divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo art.2
- 3) La durata dell'associazione è illimitata.
- 4) Il logo identificativo dell'Associazione è ad utilizzo esclusivo degli associati in regola con i versamenti ed i requisiti di ammissione ed è costituito dalla scritta AssoTeam di colore nero su sfondo bianco sovrastata da una banda rossa e sottolineata da una banda verde.

Articolo 2

SCOPI E ATTIVITÀ

L'Associazione è apartitica, non ha fini di lucro ed è fondata su principi democratici e liberali. Essa ha lo scopo di:

- fornire la vigilanza e la protezione, in ogni sede ed istanza, anche giuridica ed amministrativa, degli interessi economici e giuridici degli associati;
- creare un organo comune in grado di interagire con la Federazione Ciclistica Italiana ed i vari Enti di promozione sportiva, con gli Organizzatori di manifestazioni sportive agonistiche e non e relative eventuali Associazioni con l'intento di definire delle regole e/o regolamenti comuni che possano tutelare gli associati nello svolgimento della pratica sportiva;
- promuovere ed attuare una politica di formazione, educazione ed informazione degli associati, utilizzando, se necessario, strumenti pubblici ed organismi privati riconosciuti ed a ciò deputati per instaurare un nuovo e più razionale rapporto socioeconomico tra produzione e distribuzione dei beni di consumo e tra erogazione e fruizione dei servizi;
- la promozione di corsi, convegni, seminari, giornate di studio e simili, con l'intento di favorire gli scambi anche culturali tra gli associati, tra di loro e l'Associazione e tra questa e terze entità pubbliche e private;
- diffusione della conoscenza delle norme nazionali, comunitarie, comparate ed internazionali per la difesa degli interessi del consumatore e dell'utente di servizi, nonché delle problematiche tecnico giuridiche connesse;

- promozione di iniziative presso Istituzioni, Organi, Enti Pubblici e Privati in tema di tutela del consumatore e dell'utente con lo scopo di ottenere miglioramenti di tutela giuridica degli interessi dei consumatori e degli utenti;
- erogare agli associati servizi a costo contenuto in merito al raggiungimento dello scopo sociale.

Per il raggiungimento dei propri fini l'Associazione potrà operare in collegamento con Enti Pubblici, con società ed associazioni private, nonché con società cooperative.

Articolo 3

Soci

- 1) Il numero degli aderenti è illimitato.
- 2) I soci possono essere:
 - a) Soci Fondatori: coloro che hanno partecipato alla fondazione dell'Associazione.
 - b) Soci Ordinari: coloro che entrano a far parte dell'Associazione dopo la fondazione.
 - c) Soci Sostenitori: coloro che condividono i principi fondanti dell'Associazione, ma non possono essere soci, in quanto non rispondono ai requisiti di ammissione. Essi non avranno diritto di voto, né potranno essere eletti alle cariche dell'Associazione.
 - d) Soci Onorari: enti, persone giuridiche, associazioni, fondazioni anche senza responsabilità giuridica e quelle persone fisiche che, per la loro attività trascorsa e presente, possono contribuire all'affermazione dell'Associazione e dei suoi scopi.

Articolo 4

CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

- 1) Possono far parte dell'Associazione le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) legalmente riconosciute, rappresentate all'interno dell'ASSOTEAM dal proprio legale rappresentante o da un membro del Consiglio Direttivo delegato dal Presidente della ASD stessa, e che in particolare:
 - a) abbiano interesse alle attività svolte dall'Associazione
 - b) abbiano attinenza al settore ciclistico o che offrano servizi allo stesso
 - c) che abbiano almeno la metà dei soci tesserati per l'attività ciclistica (amatoriale o cicloturistica)
- 2) L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta secondo le modalità previste dal Disciplinare Interno.
- 3) Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
- 4) La qualità di socio si perde per i seguenti motivi:
 - a) dimissioni formalizzate tramite lettera scritta
 - b) perdita di uno o più requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione
 - c) decisione dell'Assemblea adottata su proposta dal Consiglio Direttivo, in base ad accertati motivi d'incompatibilità, oppure per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto
 - d) ritardo nel pagamento della quota associativa ed eventuali contributi a progetto, ai quali il socio ha dato formalmente la propria adesione
 - e) decesso
- 5) Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

- 6) Il socio receduto o escluso, non ha diritto: alla restituzione delle quote associative versate, a rimborsi di alcun genere, a spartizione alcuna di utili e ogni socio è comunque responsabile di tutti gli impegni assunti dall'Associazione sino alla data di cessazione.

Articolo 5

DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi e dal Disciplinare Interno, sempre che essi non ledano i diritti di proprietà e la libertà di azione di ciascun singolo socio.

- 1) I soci sono tenuti in particolare a:
 - a) osservare il presente statuto, regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi
 - b) mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione
 - c) versare la quota associativa nei tempi previsti dal Disciplinare Interno
 - d) presentare domanda scritta e motivata, in caso di dimissioni, al Consiglio Direttivo.
- 2) I soci hanno diritto a:
 - a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - b) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
 - c) accedere alle cariche associative;
- 3) I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Articolo 6

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- 1) Sono organi dell'Associazione
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Collegio dei Revisori, ove ne sia stata deliberata l'istituzione
- 2) Le cariche associative possono prevedere un'indennità di carica. Ai titolari delle cariche, spetta comunque il rimborso delle spese sostenute.

Articolo 7

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti gli associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

- 1) Potranno partecipare alle riunioni assembleari tutti i soci che si trovino in regola col pagamento della quota associativa. Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto. I soci che partecipano all'assemblea non possono ricevere più di quattro deleghe.
- 2) L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
- 3) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno e almeno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto da almeno 1/5 degli associati.
- 4) L'Assemblea avrà luogo nella sede dell'Associazione o in altro luogo da indicarsi nell'avviso di convocazione.
- 5) La data e l'ordine del giorno dell'Assemblea sono comunicate ai soci per lettera, e-mail o con altri mezzi che il Consiglio Direttivo riterrà opportuni, con almeno 30 giorni di preavviso.

- 6) L'Assemblea dei soci s'intenderà validamente costituita in prima convocazione, qualora sia presente la maggioranza semplice dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.
- 7) Presiede l'Assemblea il Presidente o, in sua assenza, il Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, i convenuti eleggono tra loro il Presidente dell'Assemblea. Questi chiama uno dei presenti a fungere da Segretario dell'Assemblea che redige il verbale di Assemblea.
- 8) L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 9) L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:
 - a) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
 - b) elegge il Consiglio Direttivo;
 - c) delibera il regolamento interno e le sue variazioni;
 - d) delibera l'esclusione dei soci;
 - e) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, fornisce allo stesso le linee guida circa la conduzione dell'Associazione e su tutti gli argomenti all'ordine del giorno;
 - f) attiva e quindi elegge il Collegio dei Revisori.

Articolo 8

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1) Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire, per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione. In particolare il Consiglio:
 - a) propone all'Assemblea l'importo delle quote annue associative;
 - b) esamina ed approva le domande di ammissione presentate dai potenziali soci e sottopone all'Assemblea la recessione dei soggetti che non hanno i requisiti;
 - c) propone all'Assemblea eventuali modifiche al Disciplinare Interno;
 - d) decide sull'attività, sulle iniziative dell'Associazione e sulle condizioni di collaborazioni con altri soggetti;
 - e) può distribuire incarichi e deleghe per specifiche funzioni o particolari progetti.
- 2) Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 21 e deve garantire almeno 1 consigliere per ogni regione ove sia presente almeno un associato, 1 Presidente, 1 Vice-Presidente, 1 Segretario e 1 Tesoriere nominati dall'Assemblea dei soci tra i soci medesimi. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per un periodo di tre anni e sono rieleggibili.
- 3) Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
- 4) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno 15 giorni prima. L'avviso di convocazione sarà recapitato nelle medesime modalità dell'Assemblea dei soci, come da punto 5) del precedente articolo. La riunione del Consiglio Direttivo è valida se risulta presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
- 5) Nella specifica in cui si renda necessario deliberare urgentemente su questioni gestionali, anche in base alla distanze tra i vari consiglieri, l'Associazione potrà effettuare comunicazione via e-mail della decisione su cui deliberare all'intero Consiglio Direttivo il quale potrà esprimersi a favore o contrario utilizzando il medesimo mezzo. Se entro 7 giorni dalla notifica i consiglieri non si saranno espressi contrari o favorevoli vale la regola del silenzio assenso ed il presidente avrà facoltà di applicare la decisione.
- 6) La rappresentanza legale dell'Associazione è conferita al Presidente ed al Vice-Presidente in caso di impedimento grave del primo.

- 7) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio decadono dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione con i primi non eletti; la sostituzione dovrà essere ratificata alla prima riunione dell'Assemblea successiva.
- 8) I verbali del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario, sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.
- 9) I Soci Fondatori fanno parte di diritto del primo Consiglio Direttivo, il numero restante sarà eletto direttamente nella prima Assemblea.

Articolo 9

IL PRESIDENTE

- 1) Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.
- 2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente.
- 3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nel Consiglio immediatamente successivo.
- 4) Il Consiglio Direttivo e/o l'Assemblea dei soci, qualora ravvisino nel comportamento del Presidente gravi mancanze rispetto ai doveri statutari o palesi interessi personali, che ne facciano venire meno l'imparzialità nei confronti della struttura ed i requisiti d'eleggibilità, possono approvare una mozione di sfiducia.

Articolo 10

COLLEGIO DEI REVISORI

- 1) Il Collegio dei Revisori, se nominato, è composto da tre membri nominati dall'Assemblea dei soci anche fra i non soci. Il Collegio nomina al proprio interno il Presidente.
- 2) Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione dell'Associazione e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio consuntivo.

Articolo 11

PATRIMONIO

- 1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi di gestione degli aderenti e di privati;
 - c) contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali, che abbiano lo scopo di promuovere i compiti dell'Associazione e/o ottenere finanziamenti per i singoli associati;
 - d) proventi dalle attività sociali;
 - e) donazioni o lasciti testamentari ed entrate patrimoniali;
 - f) entrate derivanti da convenzioni, da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi;
- 2) L'Associazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, compresi eventuali utili derivanti da operazioni di natura commerciale. Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente

per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse, salvo che la destinazione o la distribuzione sia imposta per legge.

- 3) L'esercizio sociale coincide con quello solare. Il Consiglio Direttivo predispone e approva il bilancio d'esercizio entro il 10 novembre dell'anno in corso e lo mette a disposizione dei soci.

Articolo 12

SCIoglimento E LIMITAZIONI

- 1) In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio associativo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 Dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
- 2) L'utilizzo della denominazione sociale dell'Associazione e del logo, per ogni attività di carattere commerciale, professionale o, in ogni caso a scopo di lucro, è consentito solamente previa autorizzazione del Consiglio Direttivo

Articolo 13

RINVIO

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto, si osservano le disposizioni del Codice Civile o delle leggi speciali in materia di associazionismo ed enti no profit in vigore.